

Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Sezione/Collegio 1
Sentenza del 15/06/2020 n. 44

Fatto

Il Sig. impugnava avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Udine una intimazione di pagamento notificata dall'Agente della Riscossione relativa a pregresse cartelle di pagamento.

Resisteva l'Agente della Riscossione che costituitosi in giudizio concludeva per il rigetto del ricorso.

I giudici di primo grado accoglievano parzialmente il ricorso dichiarando nulle tre cartelle di pagamento per violazione del procedimento notificatorio ex art.140 c.p.c. Rigettavano per il resto compensando interamente fra le Parti le spese di lite.

Ha quindi proposto appello il Contribuente concludendo per la riforma della pronuncia di primo grado per i capi che l'ha visto soccombente, con vittoria delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.

Si costituisce l'Agente della Riscossione concludendo per il rigetto dell'appello e rifusione delle spese di lite.

La vertenza è tratta in pubblica udienza.

Motivi della decisione.

Va premesso che la cartella esattoriale n° X di Euro 504,21 è stata "stralciata" automaticamente dall'Ente della Riscossione, a mente dell'art. 3, comma 1 della Legge n° 136/18 (c.d. Pace Fiscale), pertanto per tale atto è intervenuta la cessazione della materia del contendere.

In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Sez. 5 sent. 11458/2018).

Va osservato che l'Ufficio Riscossione, conferma che l'iter notificatorio è stato effettuato a mente dell'art. 140 c.p.c. Appare opportuno ribadire gli adempimenti previsti dalla norma, al fine di ritenere perfezionata la notifica che richiede precise modalità.

Come da costante giurisprudenza, la presenza del corretto svolgimento di detta attività, con particolare riguardo alla lettera informativa, è imprescindibile.

La citata attività di notifica per irreperibilità relativa o temporanea (art. 140 c.p.c.) è subordinata al rituale compimento di specifici adempimenti da parte del notificante, pena la nullità di tutto l'iter notificatorio. La norma in esame impone che il notificante, in caso di assenza temporanea del destinatario, debba svolgere le seguenti attività:

1) deposito del plico presso la Casa Comunale;

2) affissione avviso del deposito in busta chiusa e sigillata presso la porta della residenza del contribuente;

3) "gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento".

Normativa "identica" anche per "le notifiche a mezzo posta", come regolamentato dall'art. 8, comma 4, L. n° 890/82.

La giurisprudenza di legittimità impone al soggetto notificante, ai fini della rituale notifica ex art. 140 c.p.c., di fornire anche la prova del rituale perfezionamento dell'effettivo invio e ricezione della raccomandata informativa, elemento fondamentale per qualificare come perfezionata la notifica di cui all'art. 140 c.p.c.

In particolare la Corte di Cassazione con Ord. n. 1699/2019, qui condivisa, ha ritenuto che il compimento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. deve risultare dalla relazione di notificazione che, sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, fa fede sino a querela di falso - cfr. Cass. n. 4844/1993 - Tale principio va completato dall'affermazione che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta, per quanto qui interessa, ai "fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" e, pertanto, dovendosi avvalere il messo notificatore del servizio postale per l'inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell'art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma (deposito della copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento), potrà dare atto di aver consegnato all'Ufficio postale l'avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all'art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non sarà in grado - evidentemente di attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso (cfr. Cass. n. 2082/1999, secondo cui ad integrare l'ultimo adempimento ex art. 140 c.p.c. di "dare notizia" al destinatario delle operazioni compiute "non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all'ufficio postale di partenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall'ufficio postale -v. Cass. n. 1118/2000-. Vedi, con riferimento alla giurisprudenza formatasi sull'art. 140 c.p.c. anteriormente all'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010, Cass. n. 3497 del 04/04/1998, secondo cui il compimento di detta ultima formalità "non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull'esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall'art. 48 disp. att. cod. proc. civ., atteso che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili né l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita né il destinatario della medesima né gli altri elementi di cui all'art. 48 disp. att. cod. proc. civ").

Orbene, dai principi sopra riportati non può che conseguire la fondatezza della censura proposta.

Relativamente al ruolo essenziale della lettera informativa e sulla mancata produzione del contenuto della comunicazione al destinatario, ne consegue la nullità della notifica (Cass. n° 9422/19). Va osservato che la giurisprudenza di legittimità impone al soggetto notificante, ai fini della rituale notifica ex art. 140 c.p.c., di fornire la prova del necessario perfezionamento dell'invio e ricezione

della raccomandata informativa, elemento fondamentale per qualificare come perfezionata la notifica di cui all'art. 140 c.p.c.

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 11993/11 ha chiarito che la "raccomandata informativa" (di cui all'art. 140 c.p.c., come gli altri due adempimenti previsti dalla citata norma), rappresenta "un momento strutturale del procedimento notificatorio", il cui vizio di notifica (come nell'odierna controversia) ovvero la mancata prova in giudizio fa sorgere "l'inesistenza della notificazione".

Con riferimento alle tre cartelle oggetto del contendere, l'Ufficio nulla produce in merito alla necessaria comunicazione dell'"avviso di deposito", nonché della "raccomandata informativa" (CAD) anche in questo grado di appello.

Risulta quindi imprescindibile la presenza della lettera informativa: documento del tutto assente.

La Corte di Cassazione ha proprio confermato tale principio, con decisioni n° 32441/18 e n° 1699/19: osservando che il compimento della richiamata attività, ossia la spedizione della lettera informativa "non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull'esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall'art. 48 disp. att. c.p.c."

In conclusione, in assenza della produzione della lettera informativa, è materialmente impossibile conoscere il contenuto della medesima comunicazione, nonché abbinare l'avviso di ricevimento allegato alla lettera in esame.

Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la parziale riforma della sentenza di primo grado.

La complessità delle questioni controverse impone l'integrale compensazione fra le Parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza appellata accoglie l'appello del contribuente e per l'effetto, annulla tutte le intimazioni impugnate per cui è causa.

Spese compensate.

Così deciso in Trieste, 24/02/2020